

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La TrekStor Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*
- 3) *La MSI Technology GmbH supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 39 dell'8.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — TrekStor/UAMI (SmartTV Station)

(Causa T-649/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SmartTV Station — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 414/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M Fischer, successivamente G. Schneider e A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° ottobre 2013 (procedimento R 128/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo SmartTV come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La TrekStor Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

⁽¹⁾ GU C 39 dell'8.2.2014.

Sentenza del Tribunale 23 ottobre 2015 — Vimeo/UAMI — PT Comunicações (VIMEO)

(Causa T-96/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIMEO — Marchio figurativo comunitario anteriore meo — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di coesistenza dei marchi — Rischio di confusione»]

(2015/C 414/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vimeo LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Macdonald, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: PT Comunicações, SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 27 novembre 2013 (procedimento R 1092/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la PT Comunicações, SA e la Vimeo LLC.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vimeo LLC è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Consiglio/Simpson

(Causa T-130/14 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Avanzamento di grado — Inquadramento nel quadro — Decisione di non accordare all'interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest'ultimo di un concorso generale di grado AD 9 — Snaturamento degli elementi di prova»)

(2015/C 414/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, successivamente M. Bauer ed E. Rebasti, agenti)

Altra parte nel procedimento: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/1, Racc. FP, EU:F:2013:201).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/11, Racc. FP, EU:F:2013:201) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha respinto la domanda del sig. Erik Simpson diretta ad ottenere un avanzamento al grado AD 9 per il motivo che egli aveva superato il concorso EPSO/AD/113/07 e ha condannato il Consiglio alla totalità delle spese (punti da 1 a 3 del dispositivo di tale sentenza).